



Dipartimento Rete territoriale

REGOLAMENTI ACLI

- 1. Regolamento delle Strutture di base**
- 2. Regolamento delle Strutture provinciali**
- 3. Regolamento delle Strutture regionali**
- 4. Regolamento degli Organi statutari di Garanzia**
(Artt. 71,72,73,74 dello Statuto nazionale)

(Approvati dal Consiglio nazionale del 29-04-2025)

REGOLAMENTO DELLE STRUTTURE DI BASE ACLI aps

(Approvato dal Consiglio nazionale del 29-04-2025)

Art. 1

L'adesione alle ACLI aps delle persone fisiche avviene mediante loro iscrizione presso una struttura di base. (art. 9 Statuto nazionale).

Le Strutture di base costituite in forma di persona giuridica, riconosciuta o no, assumono la configurazione:

- a. di associazione di promozione sociale ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 35 e seguenti del d.lgs. n. 117/2017;
- b. di associazione senza scopo di lucro, con o senza personalità giuridica, priva della qualifica di associazione di promozione sociale, come precisata nella precedente lettera a).

Gli associati ACLI persone fisiche iscritte alle strutture lettera a), devono essere almeno il sessanta per cento del totale degli associati ACLI persone fisiche tesserate presso ciascun territorio provinciale attraverso le strutture di base.

Le strutture di base devono essere affiliate alle ACLI aps, secondo le modalità ed i termini individuati nell'art. 17 dello Statuto nazionale Acli e richiamati nel successivo articolo 6.

Alle strutture di base, come sopra specificate, posso essere iscritti, se non tesserati presso diversa struttura di base affiliata, anche i Gruppi di associati che operano su particolari tematiche associative o presso comunità specifiche.

A tali associati, in ragione del loro peculiare apporto all'azione sociale aclista, sono riconosciute presso la struttura di base che accoglie l'iscrizione, forme di autonomia organizzativa operativa, regolate su base regolamentare approvata dall'Assemblea della struttura.

Art. 2

L'iscrizione alle ACLI aps, oltre al rispetto delle disposizioni Statutarie e Regolamentari:

- a) impegna a sostenere le finalità indicate negli articoli, 2 e 3 dello Statuto nazionale e dal Patto Associativo nonché a partecipare attivamente alla vita associativa.
- b) dà diritto a:
 - intervenire all'assemblea dei soci con diritto di voto;
 - eleggere gli organi sociali dell'Associazione ed essere eletti, se maggiorenni, alle cariche sociali ai vari livelli purché la data dell'iscrizione preceda di almeno tre mesi il giorno dell'elezione
 - esaminare i libri sociali delle Strutture ACLI ai vari livelli, attraverso le forme di rappresentanza e delega stabilite nello Statuto delle ACLI aps, nonché secondo le modalità definite negli Statuti dei vari livelli associativi interessati;
 - partecipare alla vita associativa e alle iniziative organizzate dalla Struttura di base;
 - usufruire dei servizi associativi organizzati dalle ACLI aps.

Art. 3

L'ammissione degli Associati non soggiace a forme di limitazione in relazione alle condizioni economiche dell'aspirante socio, né è vulnerata da altre forme di condizionamento che possano assumere carattere discriminatorio. L'Associazione può disporre, in ogni caso, la non ammissione di associandi che abbiano professato, in parola o in atti, principi contrari a quelli propri sottesi all'azione sociale, solidaristica, civica e di utilità sociale delle ACLI aps. La medesima prerogativa è attribuita alla rete associativa.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata alla Presidenza della Struttura di base secondo le modalità stabilite nel Regolamento in materia di Tesseramento (art. 10 Statuto nazionale).

La domanda è sottoposta al vaglio dell'Organo esecutivo della Struttura di base, che delibera circa l'ammissione o il rigetto della stessa, con formula motivata.

L'esito negativo della determinazione sarà comunicato per iscritto all'associando entro il termine di dieci giorni con le relative motivazioni. Il riesame dell'istanza è avanzato per iscritto alla Presidenza provinciale o, in mancanza di questa, alla Presidenza regionale.

In considerazione delle finalità e della tipologia di associazione, Presidenza della Struttura di base può delegare il legale rappresentante pro-tempore dell'Associazione o altro componente della Presidenza, a decidere sull'ammissione o sul rigetto della domanda, verificati i requisiti richiesti e la presenza o meno di ulteriori motivi ostativi. La decisione del delegato è soggetta a ratifica della Presidenza entro 10 giorni trascorsi i quali si intende comunque definitivamente accettata, con effetti *ex tunc*, ossia dal momento in cui è stata accettata dal delegato.

L'esito negativo della determinazione o della ratifica sarà comunicato per iscritto all'associando entro il termine di 10 giorni con le relative motivazioni.

In caso di rigetto definitivo dell'istanza, la quota associativa versata deve essere tempestivamente restituita.

La quota o contributo associativo non è trasmissibile né rivalutabile.

Art. 4

La perdita della qualifica di socio comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'Associazione, nonché dagli Organi delle Strutture della Rete Associativa ACLI aps a qualsiasi livello compresi eventuali incarichi presso gli Organi delle Strutture dei Servizi e delle Imprese a finalità sociale promossi dalle ACLI aps.

Art. 5

Il rinnovo dell'iscrizione ad una Struttura di base delle ACLI aps avviene attraverso il versamento della quota associativa annuale, a meno che i competenti Organi abbiano assunto provvedimenti di sospensione o di espulsione.

Art. 6

La Struttura di base delle ACLI aps:

a) è riconosciuta dal Consiglio provinciale territorialmente competente quando:

- ha un minimo di quindici iscritti e non supera i cinquecento, con facoltà della Presidenza Regionale, in casi motivati, di autorizzare un numero maggiore di iscritti;
 - si impegna a caratterizzare la vita associativa come esperienza comunitaria, ad attuare le norme statutarie e regolamentari, ad organizzare attività di formazione, di vita cristiana, di azione sociale sui problemi della realtà locale ed a partecipare alle iniziative indicate come prioritarie dal Consiglio provinciale e dal Coordinatore di zona ove istituita;
- b) si affilia alle ACLI aps attraverso le Strutture provinciali mediante le procedure definite dal Consiglio provinciale e secondo le indicazioni fornite dagli Organi della Struttura nazionale.
- c) trasmette alla Presidenza provinciale le generalità degli iscritti;
- d) è dotata di atto costitutivo e statuto redatti in coerenza con i valori e le finalità fondanti la vita associativa delle ACLI aps e conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Art. 7

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione ed è convocata dalla Presidenza, in via ordinaria almeno una volta all'anno e in via straordinaria, qualora:

- a) la Presidenza ne ravvisi la necessità;
- b) sia richiesto dalla Presidenza provinciale o quella regionale d'intesa con il Coordinatore di Zona dove questa è costituita;
- c) sia richiesto da un terzo dei soci.

La convocazione deve:

- a) essere comunicata almeno dieci giorni prima dello svolgimento della riunione;
- b) essere affissa presso la sede, comunicata ai soci, alle Presidenze provinciali e regionali e ove istituiti i coordinamenti di zona, al coordinatore.
- c) indicare: la data e il luogo della riunione; l'ora della prima e della seconda convocazione, distanziate di almeno un'ora; gli argomenti all'ordine del giorno e il programma dei lavori.

Art. 8

Partecipano all'Assemblea: con diritto di voto gli iscritti alla Struttura di base in regola con il pagamento delle quote sociali; senza diritto di voto, un rappresentante della Presidenza provinciale e dal Coordinatore di zona ove siano istituite.

Ferme restando le disposizioni statutarie delle Strutture di base, partecipa inoltre alla riunione, l'Organo di controllo ove istituito.

Art. 9

Ferme restando le specifiche previsioni statutarie delle Strutture di base, l'Assemblea dei soci è valida:

- in prima convocazione, se è presente la metà più uno dei soci;
- in seconda convocazione, con qualsiasi numero di presenti.

Per le modifiche statutarie, in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita se è presente almeno un terzo dei soci.

Le delibere delle assemblee regolarmente costituite sono validamente assunte se prese a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto, salvo quanto eventualmente stabilito, per specifiche materie, dallo Statuto.

Art. 10

L'Assemblea approva ogni anno:

- a) il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione. Ove ne ricorrono le condizioni di legge può redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa.
- b) il bilancio sociale, se ricorrono le condizioni di legge per la sua redazione.

L'Assemblea dei soci approva le modifiche statutarie e delibera su ogni altra materia stabilita dallo Statuto.

Art. 11

Durante l'Assemblea i componenti la Presidenza o gruppi di almeno tre soci possono presentare proposte di documenti e di ordini del giorno; se di questi viene richiesta l'approvazione essi vengono votati al termine del dibattito: sono approvati se ottengono il voto favorevole della metà più uno dei soci votanti.

Art. 12

L'Assemblea dei soci, quando è convocata per l'elezione della Presidenza, all'inizio dei lavori elegge con voto palese il presidente dell'Assemblea e due segretari che lo coadiuvano anche nelle operazioni di voto.

Dopo la sua elezione, il presidente dell'Assemblea:

- a) mette in votazione l'ordine del giorno e le procedure di svolgimento dei lavori;
- b) informa delle eventuali candidature presentate e fa decidere comunque all'Assemblea i tempi entro i quali presentare candidature;
- c) fa definire all'Assemblea l'orario di apertura dei seggi per le votazioni, che devono comunque concludersi entro 24 ore dall'inizio dell'Assemblea;
- d) dà notizia delle candidature presentate;
- e) dà la parola ai soci che hanno chiesto di intervenire;
- f) mette in votazione mozioni, ordini del giorno, documenti presentati all'attenzione dell'Assemblea per l'approvazione.

Art. 13

L'Assemblea, su proposta del Presidente, determina il numero dei componenti la Presidenza da eleggere, da un minimo di 3 ad un massimo di 11.

Art. 14

Possono essere candidati all'elezione nella Presidenza tutti i soci della Struttura di base che:

- abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;
- siano iscritti alla Struttura di base da almeno tre mesi.

Art. 15

L'elezione della Presidenza avviene:

a) di norma a scrutinio segreto, con scheda di votazione riportante in ordine alfabetico i nominativi dei candidati.

Ciascun socio può votare per un numero di candidati non inferiore all'unità più prossima a 1/4 e non superiore all'unità più prossima ai 3/4 del numero dei membri la Presidenza da eleggere.

Qualora le liste presentate e riportate su scheda non contengano complessivamente il numero dei componenti la Presidenza da eleggere, i soci possono votare anche nominativi non compresi nella scheda di votazione;

b) su richiesta di almeno i 2/3 dei soci presenti in Assemblea, per alzata di mano, quando i candidati siano in numero uguale o inferiore ai componenti da eleggere.

Art. 16

Le operazioni elettorali si svolgono sotto la responsabilità della Presidenza dell'Assemblea e dei due segretari che lo coadiuvano.

Art. 17

Per l'attribuzione dei posti in Presidenza, a scrutinio ultimato, viene stesa una graduatoria generale di tutti i candidati. Vengono proclamati eletti i candidati più votati, fino alla concorrenza del totale dei componenti la Presidenza. In caso di parità tra due o più candidati viene proclamato eletto il più giovane di età.

Art. 18

La nuova Presidenza eletta dall'Assemblea dei soci, è convocata dal primo eletto entro dieci giorni, per eleggere il Presidente, uno o più Vicepresidenti, il responsabile all'amministrazione ed attribuire gli incarichi agli altri componenti.

In caso di elezione di più Vicepresidenti, deve essere indicato il Vicepresidente vicario.

L'elezione del Presidente avviene:

di norma a scrutinio segreto;

per alzata di mano, su richiesta di almeno i 2/3 dei membri di Presidenza.

Il Presidente è eletto se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei componenti la Presidenza con diritto di voto.

L'elezione del o dei Vicepresidenti e del responsabile all'amministrazione avviene per alzata di mano.

L'attribuzione degli incarichi avviene su proposta del Presidente.

Art. 19

La Presidenza è composta:

- a) con diritto di voto, dai Componenti eletti dall'Assemblea dei soci;
- b) senza diritto di voto, se non già eletti dall'Assemblea, dai Responsabili dei Soggetti Sociali e delle Associazioni Specifiche e Professionali e delle iniziative specifiche costituite all'interno della Struttura di base.

I componenti la Presidenza che, per qualsiasi motivo, cessino dalla carica nel corso del mandato sono sostituiti in conformità alle disposizioni previste dall'art. 27 del presente Regolamento.

I componenti subentrati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 20

Al ricorrere delle condizioni di legge, l'Assemblea dei soci nomina ogni quattro anni un Organo di controllo anche in forma monocratica che svolge le funzioni previste ai commi 6, 7 e 8 del citato art. 30, d.lgs. 117 cit..

L'Organo di controllo svolge anche la revisione legale dei conti dell'Associazione, al superamento, da parte di questa, dei limiti dimensionali di cui all'art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., sempreché i suoi componenti siano dotati dei requisiti professionali a tal fine richiesti dalla normativa, e ove l'Assemblea non abbia diversamente deliberato, attribuendo tale funzione a un revisore legale dei conti, iscritto nell'apposito registro.

I Componenti dell'Organo di controllo:

- non posso ricoprire incarichi negli Organi sociali;
- non possono avere all'interno del proprio nucleo familiare, rapporti professionali o economici con la struttura, con le Associazioni specifiche e Professionali, con le iniziative specifiche e con i servizi e le imprese a finalità sociale da essa promossi.

L'Organo di controllo in forma collegiale elegge al proprio interno il Presidente, il quale ha il compito di coordinare la sua attività.

L'Organo di controllo dura in carica 4 anni e scade alla data di approvazione del bilancio o rendiconto per cassa del quarto anno successivo o, se di durata inferiore, alla data di cessazione per qualunque causa del mandato della Presidenza. Per la durata dell'incarico del Revisore legale si applicano le disposizioni del D.lgs. n. 39/2010.

Art. 21

La Presidenza della Struttura di base:

- a) è l'organo esecutivo ed amministrativo e dirige le attività della Struttura di base in attuazione degli obiettivi stabiliti dall'Assemblea;
- b) è convocata dal Presidente: di norma, almeno una volta al mese. In via straordinaria, entro una settimana dal ricevimento della richiesta scritta:
 - da almeno un terzo dei suoi componenti;
 - dalla Presidenza provinciale, d'intesa con quella zonale, se costituita o per iniziativa della stessa Presidenza zonale;
- c) definisce annualmente il programma di attività con le relative coperture finanziarie e redige il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa da presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione;
- d) attribuisce gli incarichi per la realizzazione del programma di attività;
- e) nomina, designa o accredita gli incaricati dei servizi sociali e delle associazioni specifiche e professionali in conformità con i loro statuti;
- f) è tenuta a considerare ed approfondire le comunicazioni politico-organizzative degli Organi nazionali, regionali, provinciali e zonali.

Art. 22

Il Presidente:

- a) è il legale rappresentante della Struttura di base;
- b) convoca la Presidenza almeno una volta al mese, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne presiede le riunioni;
- c) rappresenta le ACLI aps in ogni attività da loro promossa nell'ambito delle competenze territoriali e funzionali della Struttura di base e ricopre il ruolo di Responsabile per il trattamento dei dati personali raccolti per le finalità statutarie e le iniziative ACLI;
- d) firma gli atti amministrativi;
- e) partecipa all'Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base;
- f) può delegare stabilmente o di volta in volta proprie competenze al Vicepresidente o ad altri componenti la Presidenza.

Art. 23

Il Presidente, entro e non oltre i dieci giorni successivi allo svolgimento delle Assemblee dei soci in cui si procede ad elezioni o alla modifica e approvazione dello statuto, deve provvedere all'inoltro di una copia del verbale alla Presidenza provinciale ed agli Organi zonali ove siano costituiti.

I soci iscritti presso la Struttura di base hanno diritto di esaminarne i libri sociali. L'esercizio del diritto opera con le modalità stabilite dallo Statuto della Struttura di base, formulate in termini che ne garantiscono l'effettività.

I verbali delle sedute della Presidenza devono essere conservati e raccolti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni della Presidenza della Struttura di base.

Art. 24

Il responsabile dell'amministrazione:

- a) firma, congiuntamente al Presidente, gli atti amministrativi inerenti la struttura;
- b) cura la gestione della contabilità e predisponde quanto richiesto dalla Presidenza;
- c) informa periodicamente la Presidenza sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale;
- d) predisponde ed illustra alla Presidenza il bilancio d'esercizio o il rendiconto per cassa.

Art. 25

Il Presidente e il responsabile dell'amministrazione, entro trenta giorni dalla conclusione del loro mandato, per qualsiasi causa, sono tenuti a dare le consegne documentali, finanziarie e patrimoniali ai nuovi dirigenti.

Tali consegne debbono risultare da apposito verbale, copia del quale deve essere trasmesso entro otto giorni alla Presidenza provinciale ed alla Presidenza zonale, ove sia costituita.

Art. 26

La Presidenza dichiara decaduti i componenti assenti ingiustificatamente a tre sue riunioni consecutive.

Art. 27

Qualora un componente la Presidenza intenda rassegnare le dimissioni deve comunicarlo al Presidente specificandone i motivi.

Il Presidente, in tal caso convoca, entro quindici giorni, la Presidenza e provvede ad inserire le dimissioni all'ordine del giorno.

La Presidenza valuta l'opportunità di convocare una apposita Assemblea per l'elezione del nuovo componente o di rimandare l'adempimento alla prima riunione utile dell'Assemblea.

Qualora venga a mancare, per dimissioni o altri motivi, la maggioranza dei componenti originariamente eletti dall'Assemblea, decade l'intero Organo e il Presidente.

Il Presidente uscente convoca entro 20 giorni l'Assemblea dei soci per l'elezione della nuova Presidenza.

Art. 28

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento grave del Presidente, la Presidenza della Struttura di base è convocata dal Vicepresidente vicario e in caso d'inerzia dalla Presidenza provinciale con all'ordine del giorno l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 29

Per iniziativa di almeno un quarto dei soci della Struttura di base può essere presentata una mozione di sfiducia nei confronti della Presidenza a condizione che:

- siano citate chiaramente le motivazioni e la proposta delle linee di programma che si intendono realizzare;
- sia accompagnata dalla presentazione di una lista di candidati all'elezione della nuova Presidenza.

Copia della mozione deve essere inviata alla Presidenza provinciale.

La Presidenza della Struttura di base deve convocare, entro quindici giorni, l'Assemblea dei soci con all'ordine del giorno: presentazione, discussione e votazione della mozione di sfiducia; eventuale elezione della nuova Presidenza.

La mozione è votata a scrutinio segreto ed è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti in Assemblea.

Nel caso non vengano rispettati i tempi per la convocazione dell'Assemblea, da parte della Presidenza, l'Assemblea viene convocata dalla Presidenza provinciale.

In ogni caso l'Assemblea è presieduta da un componente la Presidenza provinciale.

Art. 30

Per iniziativa di un terzo dei componenti della Presidenza con diritto di voto, può essere presentata una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente a condizione che:

- siano citate chiaramente le motivazioni e la proposta delle linee di programma che si intendono realizzare;
- sia indicato il nome del candidato Presidente.

Copia della mozione deve essere inviata alla Presidenza provinciale.

Il Presidente deve convocare, entro quindici giorni, la Presidenza della Struttura di base con all'ordine del giorno: presentazione, discussione e votazione della mozione di sfiducia;

eventuale elezione del nuovo Presidente.

La mozione è votata a scrutinio segreto ed è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei componenti della Presidenza.

Art. 31

In caso di convocazione del Congresso provinciale l'Assemblea dei soci elegge i delegati secondo le disposizioni declinate nell'apposito regolamento approvato dal Consiglio nazionale.

Art. 32

L'Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base è convocata dalla Presidenza provinciale:

- a) in via ordinaria almeno una volta all'anno;
- b) in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

In via ordinaria la convocazione deve avvenire con almeno quindici giorni di anticipo.

Art. 33

L'Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base di cui all'art. 28 dello Statuto nazionale:

- a) è composta dai Presidenti delle Strutture di base riconosciute dal Consiglio provinciale;
- b) nomina un presidente di seduta scelto a turno tra i suoi componenti;
- c) elegge i consiglieri provinciali di sua competenza in un'apposita riunione convocata di norma ogni quattro anni e comunque in occasione del Congresso provinciale.

I Presidenti in carica presso le Strutture di base hanno diritto di esaminare il libro dei verbali delle assemblee dei Presidenti delle Strutture di base, conservati a cura della Presidenza provinciale. L'esercizio del diritto opera con le modalità stabilite dallo Statuto della Struttura provinciale, formulate in termini che ne garantiscano l'effettività.

Art. 34

In caso di elezioni previste dal punto c) del precedente articolo, qualora venga a mancare la maggioranza dei Presidenti, l'Assemblea viene riconvocata dal Consigliere primo eletto contestualmente alla prima riunione del Consiglio provinciale; in questo caso l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Presidenti presenti.

Possono candidarsi a Consiglieri provinciali, nella quota riservata all'Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base, i Presidenti in carica che non sono candidati o eletti nella lista dei consiglieri del Congresso provinciale.

L'elezione avviene a scrutinio segreto, su schede che riportano in ordine alfabetico i nominativi dei candidati. Ciascun Presidente, senza possibilità di delega, dovrà esprimere un numero di preferenze non inferiore ad un quarto e non superiore ai tre quarti dei componenti da eleggere nel Consiglio provinciale.

Agli eletti si applica quanto previsto dall'art. 69 dello Statuto nazionale.

In caso di dimissioni o di decadenza di un componente il Consiglio provinciale di propria competenza o se vengano a mancare i requisiti per cui è stato eletto, l'Assemblea, durante la prima riunione utile, provvede a sostituirlo.

Nella fattispecie in cui il Consigliere provinciale eletto in quota all' Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base sia stato eletto Presidente provinciale, la decadenza dello stesso, per la sopravvenuta mancanza della qualifica di presidente della struttura di base non si applica. Il presente articolo non si applica per analogia.

Art. 35

L'Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base è valida:

- a) in prima convocazione se sono presenti la maggioranza dei Presidenti delle Strutture di base;
- b) in seconda convocazione, a distanza di almeno un'ora, qualunque sia il numero dei presidenti presenti.

Art. 36

Il Presente Regolamento è vincolante per tutte quelle Regioni che non abbiano approvato un proprio Regolamento ratificato dal Collegio nazionale di garanzia.

Art. 37

Le riunioni degli organi delle Strutture di base possono essere svolte anche in videoconferenza ed è ammesso il voto elettronico, purché i partecipanti siano informati della facoltà in sede di convocazione, siano identificabili e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto.

REGOLAMENTO DELLE STRUTTURE PROVINCIALI ACLI aps

(Approvato dal Consiglio nazionale del 29-04-2025)

Art. 1

Come previsto dall'art. 30 dello Statuto nazionale il Consiglio provinciale è composto:

A) con diritto di voto:

- nella misura di almeno il 60% dai consiglieri eletti dal Congresso e dai consiglieri eletti dall'Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base;
- nella misura di non oltre il 40%:
 - a) un rappresentante dei coordinamenti di zona se espressamente previsto dal regolamento regionale;
 - b) dal Coordinatore provinciale dei Giovani delle ACLI;
 - c) dalla Responsabile provinciale del Coordinamento donne;
 - d) dai Presidenti o Responsabili provinciali di: ACLI-Colf, Fap-ACLI, ACLITERRA, U.S. ACLI, CTA, ACLI Arte e Spettacolo, IPSIA, ACLI IN FAMIGLIA, MoTuCoRe e altre Associazioni promosse e aderenti, laddove queste abbiano Organi democraticamente eletti, ed abbiano sottoscritto i relativi protocolli di adesione alla Rete ACLI.

Al fine di osservare il principio enunciato dall'art. 35, comma 3, del d.lgs. 117/2017, la rappresentanza espressa dagli enti di cui al precedente comma, lett. d), che non siano associazioni di promozione sociale, non può superare un terzo del totale dei Consiglieri

B) senza diritto di voto, se non già presenti ad altro titolo:

- a) da eventuali componenti della Presidenza provinciale designati all'esterno dei consiglieri provinciali con diritto di voto;
- b) dai componenti effettivi dell'Organo di controllo e quelli dei Collegi nazionali residenti nella provincia;
- c) dai Rappresentanti dei Soggetti Sociali, delle Associazioni Specifiche, Professionali, aderenti e delle iniziative specifiche, non già rientranti nella precedente lett. d) comma 1 del presente articolo, qualora non abbiano Organi democraticamente eletti, secondo le modalità definite dal Regolamento regionale ai sensi dell'art. 36 dello Statuto nazionale.
- d) da soci eventualmente proposti dalla Presidenza provinciale e nominati dal Consiglio provinciale.

Art. 2

La prima riunione del Consiglio provinciale deve essere convocata dal primo degli eletti entro cinque giorni dalla chiusura del Congresso provinciale con all'ordine del giorno:

- a) elezione del Presidente;
- b) elezione, su proposta del Presidente, degli altri componenti della Presidenza;
- c) elezione del rappresentante in Consiglio regionale;
- d) elegge un Organo di controllo, anche in forma monocratica dotato dei requisiti professionali richiesti dalla legge.

Al ricorrere delle condizioni di legge, il Consiglio provinciale elegge un Revisore legale dei conti iscritto presso il relativo registro.

Tale Consiglio dovrà tenersi entro dieci giorni dalla data di convocazione e sarà presieduto dal primo degli eletti.

Se l'elezione dei Consiglieri è avvenuta con voto palese, il primo Consiglio provinciale è convocato dal più giovane degli eletti.

Art. 3

Il Consiglio, quando è convocato con all'ordine del giorno l'elezione del Presidente provinciale:

- a) Costituisce il seggio elettorale composto da tre consiglieri;
- b) prende atto delle candidature e delle linee di programma che intendono attuare;
- c) recepisce le dichiarazioni di voto;
- d) procede all'elezione del Presidente con votazioni a scrutinio segreto, su schede bianche; per l'elezione occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri con diritto di voto.

Art. 4

Il Presidente provinciale propone la composizione della Presidenza indicando uno o più vicepresidenti e i segretari provinciali, tenendo conto che:

- in casi motivati le responsabilità di presidenza possono essere affidate anche a soci che non fanno parte del Consiglio provinciale;
- in caso di designazione di più vicepresidenti, deve essere indicato il Vicepresidente vicario.

I componenti la Presidenza provinciale non possono essere più di un terzo dei consiglieri con diritto di voto.

Art. 5

Il Consiglio provinciale vota la proposta di composizione della Presidenza ordinariamente per alzata di mano; a scrutinio segreto su richiesta scritta di almeno un terzo dei consiglieri con diritto di voto.

La proposta del Presidente è approvata: in prima votazione con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri con diritto di voto; in seconda votazione è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Nel caso il Consiglio provinciale respinga le designazioni fatte dal Presidente, questi ha facoltà di ripresentarle o di modificarle.

Comunicazione dell'avvenuta elezione deve essere inviata alle Presidenze nazionale e regionale entro quindici giorni.

Con le stesse modalità si procede all'elezione del rappresentante in Consiglio regionale

Art. 6

Le riunioni del Consiglio provinciale sono valide se è presente la maggioranza dei consiglieri con diritto di voto.

La verifica del numero legale è fatta all'inizio dei lavori ed una volta verificata vale per tutti i punti all'ordine del giorno.

La presenza della maggioranza dei consiglieri con diritto di voto è comunque necessaria per trattare punti dell'ordine del giorno inerenti elezioni, decadenze, approvazione del rendiconto economico e finanziario, mozione di sfiducia costruttiva ed approvazione di regolamenti.

Art. 7

Il Consiglio, durante il mandato, è convocato dalla Presidenza provinciale, in via ordinaria almeno ogni tre mesi; in via straordinaria entro venti giorni dalla richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri provinciali con diritto di voto, della Presidenza regionale o della Direzione nazionale.

In caso di impedimento della Presidenza provinciale, il Consiglio dovrà essere convocato dal Presidente e in caso di impedimento di quest'ultimo dal Vicepresidente vicario.

La convocazione della riunione, sia in sede ordinaria che straordinaria, deve essere effettuata con raccomandata, anche a mano, o telegramma o telefax o e-mail.

La convocazione della seduta sia in sede ordinaria che straordinaria deve:

a) effettuarsi con almeno dieci giorni di anticipo, salvo casi di necessità ed urgenza;

b) indicare: l'ordine del giorno, la sede, la data e l'ora della riunione;

c) essere inviata anche alle Presidenze regionale e nazionale, che hanno facoltà di inviare un loro rappresentante quando sono all'ordine del giorno: elezioni, dimissioni, approvazione di regolamenti e mozioni di sfiducia.

Art. 8

Ciascun consigliere provinciale ha facoltà di proporre alla Presidenza provinciale l'inserimento di argomenti nell'ordine del giorno purché non riguardino elezioni, dimissioni e mozioni di sfiducia e la proposta venga presentata per almeno tre giorni prima della riunione.

Spetta al Consiglio provinciale, in apertura di seduta, valutare se ci sono le condizioni per integrare l'ordine del giorno.

Art. 9

Il Consiglio provinciale è presieduto, di norma, dal Presidente provinciale che ha comunque facoltà di affidare tale responsabilità, di volta in volta o in via permanente, ad un altro componente il Consiglio

Art. 10

Il Consiglio provinciale adempie alle funzioni statutarie che non prevedano specifici quorum di voto con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti alla riunione, espresso:

- per alzata di mano, in via ordinaria;
- per appello nominale, su richiesta scritta di almeno cinque Consiglieri con diritto di voto;
- a scrutinio segreto su richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri con diritto di voto.

Art. 11

Il Consiglio provinciale, oltre a quanto stabilito dallo Statuto provinciale e nazionale e in coerenza con i deliberati del Consiglio nazionale e del Consiglio regionale ha il compito di:

specificare le procedure di affiliazione, secondo le indicazioni fornite dagli Organi della Struttura nazionale promovendo anche iniziative utili per sensibilizzare gli utenti dei Servizi e delle imprese a finalità sociale a partecipare alla vita associativa delle Acli;

- a) riconoscere le Strutture di base e valutare le richieste di adesione alle Acli di esperienze associative provinciali o territoriali;
- b) stabilire, in osservanza alle norme deliberate dai Consigli nazionale e regionale, le quote e le modalità di tesseramento;
- c) approvare annualmente i dati del tesseramento, nonché le affiliazioni delle Strutture di base;
- d) approvare le modifiche statutarie che si rendano necessarie a seguito di variazioni delle disposizioni di legge, tale competenza deve essere autorizzata della Direzione nazionale;
- e) delibera, con la maggioranza rafforzata dei due terzi degli aventi diritto, l'azione di responsabilità civile nei confronti dei componenti gli organi amministrativi e di controllo;

- f) decidere l'istituzione delle Zone, determinandone gli ambiti territoriali, secondo quanto previsto dal Regolamento regionale;
- g) impegnare la Presidenza provinciale ad assicurare la regolarità della vita associativa ed a promuovere la partecipazione attiva degli associati alla realizzazione delle finalità statutarie;
- h) riconoscere i Servizi e le Imprese a finalità sociale promosse al proprio livello, secondo i criteri indicati dalla Direzione nazionale;
- i) concordare con gli Organi delle Associazioni specifiche e professionali le politiche aggregative e gli indirizzi strategici del loro tesseramento;
- j) approvare i Regolamenti o gli Statuti delle Associazioni Specifiche e professionali delle esperienze territoriali;
- k) approvare i Regolamenti dei "Coordinamenti delle Associazioni Specifiche" e professionali istituite dalla Presidenza provinciale;
- l) proporre al Congresso provinciale il numero dei componenti il Consiglio provinciale.

Art. 12

Il Consiglio provinciale ogni anno:

- a) approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione. Ove ne ricorrono le condizioni di legge, può redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio, o il rendiconto per cassa, devono essere approvati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi;
- b) prende visione del bilancio o rendiconto per cassa dei Servizi sociali, delle Associazioni specifiche, professionali e aderenti delle Strutture di base riconosciute e di ogni altra iniziativa promossa dalle ACLI aps a livello provinciale.
- c) approva il bilancio sociale, se ricorrono le condizioni di legge per la sua redazione.

Art. 13

La Presidenza nazionale può disporre verifiche in caso di motivate necessità ed urgenze sullo stato organizzativo ed associativo e sulla funzionalità degli Organi delle strutture periferiche ACLI. Le risultanze delle suddette verifiche, dovranno essere comunicate alle strutture interessate per consentire le opportune controdeduzioni.

Art. 14

I consiglieri provinciali che intendono dimettersi devono comunicarlo in forma scritta alla Presidenza, motivandone le cause. Le dimissioni sono poste all'ordine del giorno della prima riunione utile del Consiglio provinciale.

Art. 15

I consiglieri che, senza motivarne seriamente le cause, siano stati assenti a tre riunioni consecutive, decadono dal Consiglio provinciale.

I consiglieri dimissionari o decaduti vengono sostituiti dai candidati che seguono l'ultimo eletto, fino alla concorrenza di un terzo dei componenti eletti in Consiglio provinciale.

La decadenza e la sostituzione dei consiglieri sono formalizzate durante la prima riunione utile del Consiglio.

Art. 16

Il Consiglio provinciale decade quando:

- a) ha concluso il mandato congressuale;
- b) è in carica da oltre due anni al momento della convocazione del Congresso nazionale.
- c) viene a mancare, per dimissioni, decadenza o altri motivi, la maggioranza dei consiglieri eletti dal Congresso.

Nei casi previsti dalla lettera a) e b) il Consiglio provinciale, entro venti giorni, deve convocare il Congresso provinciale e contestualmente specificare le norme del regolamento approvato dal Consiglio nazionale, verificando i requisiti di elettorato attivo e passivo dei soci. In caso di mancata convocazione del Congresso da parte del Consiglio provinciale entro i tempi stabiliti, provvede la Direzione nazionale d'intesa con la Presidenza regionale.

Nel caso di decadenza previsto dalla lettera c) la Direzione nazionale interviene a norma dell'art. 77 dello Statuto nazionale Acli.

Gli Organi provinciali, dopo la convocazione del Congresso, restano in carica per l'ordinaria amministrazione.

Art. 17

Il Consiglio provinciale all'inizio del mandato, elegge un Organo di controllo monocratico o collegiale. L'Organo di controllo collegiale è composto da tre membri effettivi e due supplenti dotati dei requisiti professionali richiesti dall'art. 30 comma 5, d.lgs. 117/2017.

L'Organo di Controllo svolge le funzioni previste ai commi 6, 7 e 8 del citato art. 30, d.lgs. 117 cit., ivi inclusa la revisione legale dei

conti al ricorrere dei requisiti professionali dei suoi componenti e ove il Consiglio non abbia diversamente deliberato, attraverso l'elezione di un Organo distinto.

Ciascuna lista non può contenere più di due membri effettivi e uno supplente e deve essere sottoscritta da almeno cinque consiglieri provinciali. I nominativi dei candidati vengono raccolti in ordine alfabetico.

Gli Organismi di cui agli art. 30 e 31 del d.lgs. 117/2017 durano in carica 4 anni e scadono alla data di approvazione del bilancio o rendiconto del quarto anno di mandato o, se di durata inferiore, alla data di cessazione per qualunque causa del mandato del Consiglio provinciale.

Art. 18

La Presidenza provinciale è l'organo esecutivo ed amministrativo ed è composta:

a) con diritto di voto:

dal Presidente;
dal o dai Vicepresidente/i;
dal Responsabile funzione sviluppo associativo
dal Responsabile dell'amministrazione
dai Segretari;
dalla Responsabile provinciale del Coordinamento donne;

b) senza diritto di voto, se non già presenti ad altro titolo:

dal Coordinatore provinciale dei Giovani delle Acli;
dal Presidente provinciale dell'US Acli;
dal Segretario provinciale della Fap-Acli.
dal Responsabile delle Acli Colf.

I componenti la Presidenza provinciale che, per qualsiasi motivo, cessino dalla carica nel corso del mandato sono sostituiti in conformità delle procedure previste dal combinato disposto degli artt. 4 e 5 del presente Regolamento.

I componenti subentrati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 19

La Presidenza promuove e dirige l'attività e lo sviluppo organizzativo delle ACLI aps in provincia e assolve i compiti previsti dallo Statuto, dai Regolamenti di attuazione e dalle deliberazioni del Consiglio provinciale ACLI e dagli Organi nazionali e regionali.

La Presidenza documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale nella relazione di missione o in calce al rendiconto per cassa.

Art. 20

La Presidenza provinciale:

- a) esamina le istanze presentate dalle persone giuridiche, riconosciute e non, costituite in forma di associazione senza scopo di lucro che intendano associarsi alle ACLI, nei termini e nelle modalità individuati nell'art. 11 dello Statuto Nazionale.
- b) convoca il Consiglio provinciale e ne determina l'ordine del giorno;
- c) nomina o designa i componenti degli Organi dei Servizi e delle Imprese a finalità sociale;
- d) sostiene l'azione dei Servizi e delle Associazioni Specifiche e Professionali nei confronti delle istituzioni e delle forze sociali;
- e) istituisce il "Coordinamento delle Associazioni Specifiche e Professionali";
- f) assolve ad ogni altro compito previsto dagli Statuti di ciascun Servizio ed Associazione Specifica.

La Presidenza è tenuta ad informare il Consiglio provinciale degli indirizzi programmatici e progettuali e delle attività decise dagli Organi regionali e nazionali.

La Presidenza provinciale è legalmente costituita quando è presente la maggioranza dei suoi componenti con diritto di voto e le relative delibere si considerano validamente assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Art. 21

La Presidenza provinciale è convocata dal Presidente; in via ordinaria almeno una volta al mese; in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti con diritto di voto. La convocazione della riunione, sia in sede ordinaria che straordinaria, deve essere effettuata con raccomandata, anche a mano, o telegramma o telefax o e-mail.

Art. 22

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale e politica dell'associazione, e ricopre il ruolo di Responsabile per il trattamento dei dati personali raccolti per le finalità statutarie e le iniziative delle ACLI aps;
- b) convoca la Presidenza provinciale, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne presiede le riunioni;
- c) firma gli atti amministrativi nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- d) rappresenta la provincia all'interno del Consiglio regionale ACLI aps;
- e) può delegare stabilmente o di volta in volta proprie competenze al/ai Vicepresidente/i.

Art. 23

Il responsabile funzione sviluppo associativo:

- a) cura i rapporti con le Strutture di base riconosciute;
- b) garantisce il servizio di verbalizzazione delle riunioni della Presidenza e del Consiglio provinciale;
- c) comunica, con almeno dieci giorni di preavviso, alle Presidenze nazionale e regionale, la convocazione delle riunioni in cui sono all'ordine del giorno elezioni, dimissioni, mozioni di sfiducia,
- d) invia, entro quindici giorni, alle Presidenze nazionale e regionale, i verbali delle riunioni che procedono a elezioni, nomine che formalizzano dimissioni, decadenze e sostituzioni, che approvano il rendiconto economico finanziario ed i risultati della campagna tesseramento.

Art. 24

Il responsabile dell'amministrazione:

- a) promuove iniziative per il reperimento delle risorse necessarie a sostenere le varie attività;
- b) firma, unitamente al Presidente, gli atti amministrativi nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- c) cura la gestione della contabilità e predisponde gli atti e la documentazione richiesta dalla Presidenza provinciale;
- d) informa periodicamente la Presidenza sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale.

Art. 25

I componenti della Presidenza che intendono dimettersi devono comunicarlo in forma scritta motivandone le cause.

Le dimissioni sono poste all'ordine del giorno della prima riunione utile del Consiglio che le valuta ed ha facoltà di accoglierle o respingerle.

La Presidenza dichiara decaduti i Componenti assenti ingiustificatamente a tre sue riunioni consecutive.

Art. 26

La Presidenza provinciale decade in caso di dimissioni o di decadenza del Presidente.

Le dimissioni del Presidente provinciale devono essere presentate per iscritto alle Presidenze regionale e nazionale ed ai componenti il Consiglio provinciale.

In caso di conferma delle dimissioni, dopo la verifica delle motivazioni in Presidenza provinciale, la stessa decade e contestualmente convoca entro dieci giorni il Consiglio provinciale, con all'ordine del giorno le dimissioni del Presidente provinciale.

Il Consiglio provinciale ha facoltà di accoglierle o respingerle.

In caso di accoglimento o di conferma la Presidenza regionale convoca entro dieci giorni il Consiglio provinciale con all'ordine del giorno

- a) dimissioni del Presidente provinciale e presa d'atto della decadenza della Presidenza;
- b) elezione del Presidente e, su sua proposta, della nuova Presidenza.

Art. 27

In caso di decadenza o di impedimento del Presidente, i suoi poteri, limitatamente all'ordinaria amministrazione, si trasferiscono temporaneamente al Vicepresidente vicario.

In tal caso la Presidenza regionale convoca il Consiglio provinciale entro 20 giorni con all'ordine del giorno:

- formalizzazione dell'impedimento (decadenza) del Presidente provinciale;
- elezione del nuovo Presidente e, su sua proposta, della nuova Presidenza.

Art. 28

Nei confronti della Presidenza provinciale può essere presentata una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno un

terzo dei componenti il Consiglio provinciale con diritto di voto.

In tal caso il Consiglio provinciale deve riunirsi entro venti giorni per discutere la mozione e votarla a scrutinio segreto.

Nel caso ci sia l'approvazione della stessa, il Consiglio provinciale deve essere convocato dalla Presidenza regionale entro quindici giorni con all'o.d.g.:

- eventuale elezione del Presidente;
- formazione della nuova Presidenza.

La riunione è presieduta da un incaricato della Presidenza regionale

Art. 29

Il Presidente ed i responsabili provinciali funzione sviluppo associativo e i responsabili dell'amministrazione sono tenuti a dare consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali alla nuova Presidenza o al Commissario nominato dalla Direzione nazionale entro venti giorni dal suo insediamento.

Tali consegne devono risultare da apposito verbale, copia del quale deve essere trasmesso, entro dieci giorni, alle Presidenze regionale e nazionale.

Art. 30

Le riunioni degli organi delle strutture provinciali possono essere svolte anche in videoconferenza ed è ammesso il voto elettronico, purché i partecipanti siano informati della facoltà in sede di convocazione, siano identificabili e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto.

Art. 31

Le disposizioni in materia di convocazione e svolgimento del Congresso provinciale sono declinate nell'apposito regolamento approvato dal Consiglio nazionale.

REGOLAMENTO DELLE STRUTTURE REGIONALI ACLI aps

(Approvato dal Consiglio nazionale del 29-04-2025)

Art. 1

Ai sensi dell'Art. 36 dello Statuto nazionale il Consiglio regionale è composto:

A) con diritto di voto:

- nella misura di almeno il 60% dai Consiglieri eletti dal Congresso e dai Consiglieri rappresentanti di ciascuna provincia Aclista, eletti dal relativo Consiglio provinciale;
- nella misura di non oltre il 40% dei componenti:
 - a) dal Coordinatore regionale dei Giovani delle ACLI;
 - b) dalla Responsabile regionale del Coordinamento donne;
 - c) dai Presidenti o Responsabili regionali di: ACLI-Colf, Fap-ACLI, ACLITERRA, U.S. ACLI, CTA, ACLI Arte e Spettacolo, IPSIA, ACLI IN FAMIGLIA, MoTuCoRe e altre Associazioni promosse e aderenti, laddove questi abbiano Organi democraticamente eletti, ed abbiano sottoscritto i relativi protocolli di adesione alla Rete ACLI.

Al fine di osservare il principio enunciato dall'art. 35, comma 3, del d.lgs. 117/2017, la rappresentanza espressa dagli enti di cui al precedente comma, lett. c), che non siano associazioni di promozione sociale, non può superare un terzo del totale dei Consiglieri.

B) senza diritto di voto, se non già presenti ad altro titolo:

- a) dai Presidenti provinciali
- b) dai Vicepresidenti delegati, i direttori e i coordinatori regionali dell'Enaip e del Patronato;
- c) dai responsabili delle attività progettuali e gli esperti che il Consiglio regionale ritiene opportuno partecipino alle sue riunioni;
- d) dai Rappresentanti dei Soggetti Sociali, delle Associazioni Specifiche e Professionali, delle aderenti, e delle iniziative specifiche, non già rientranti nella precedente lett. c) comma 1 del presente articolo, qualora non abbiano Organi democraticamente eletti secondo le modalità definite dal Regolamento regionale ai sensi dell'art. 36 dello Statuto nazionale.
- e) dai consiglieri nazionali tesserati nella regione;
- f) da soci eventualmente proposti dalla Presidenza regionale e nominati dal Consiglio regionale.

Il Consiglio regionale delibera, con la maggioranza rafforzata dei due terzi degli aenti diritto, l'azione di responsabilità civile nei confronti dei componenti gli Organi amministrativi e di controllo.

Art. 2

Il Consiglio regionale promuove, indirizza e sostiene l'organizzazione e l'iniziativa dell'Enaip regionale in applicazione dei compiti statutari ed in coerenza con gli indirizzi degli Organi nazionali e l'associazione all' Enaip nazionale.

Art. 3

Il Consiglio regionale assolve i compiti previsti dall'art. 36 dello Statuto nazionale e dal proprio Regolamento attuativo regionale.

Il Consiglio regionale approva le modifiche statutarie che si rendano necessarie a seguito di variazioni delle disposizioni di legge; tale competenza deve essere autorizzata della Direzione nazionale.

Art. 4

La Presidenza regionale è l'organo esecutivo ed amministrativo ed è composta:

a) con diritto di voto:

- da Presidente
- dal o dai Vicepresidente/i
- dai Segretari
- dalla Responsabile regionale del Coordinamento donne;

b) senza diritto di voto, se non già presenti ad altro titolo:

- dal Coordinatore regionale dei Giovani delle Acli;
- dal Presidente regionale dell'US Acli;

Art. 5

L'elezione e il funzionamento degli Organi regionali avvengono in analogia con le norme che regolano gli Organi provinciali.

Art. 6

Le riunioni degli organi delle strutture regionali possono essere svolte anche in videoconferenza ed è ammesso il voto elettronico, purché i partecipanti siano informati della facoltà in sede di convocazione, siano identificabili e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto.

Art. 7

Le disposizioni in materia di convocazione e svolgimento del Congresso regionale sono declinate nell'apposito regolamento approvato dal Consiglio nazionale.

(Articoli 71,72,73,74 dello Statuto nazionale)

Art. 1

I ricorsi al Collegio Nazionale di Garanzia sono proposti in forma scritta ed inoltrati alla Segreteria del Collegio Nazionale mediante plico raccomandato postale con avviso di ricevimento ovvero tramite Posta elettronica certificata all'indirizzo acli.segreteriagenerale@pec.it

Ai fini dell'osservanza dei termini, fa fede la data del timbro postale di accettazione o la data di invio della Pec.

I ricorsi devono contenere, oltre l'esposizione sommaria dei fatti su cui si fonda la domanda, nome, indirizzo della parte ricorrente ed elezione di domicilio per le comunicazioni e le notificazioni.

Nei casi di controversie da decidere in unico grado, il Presidente del Collegio Nazionale di Garanzia, entro 20 giorni dal ricevimento del ricorso, affida a tre componenti dello stesso Collegio Nazionale il compito di costituirsi, previa accettazione per iscritto dell'incarico, quale collegio arbitrale interno.

Non appena insediato, il collegio arbitrale affida ad uno dei suoi componenti il compito di istruire il procedimento (tramite audizione personale degli interessati, assunzione di testimoni, acquisizione di documenti o assegnazione termini per produrli, acquisire memorie o repliche, ecc.) e di presentare al Collegio stesso una relazione scritta sui risultati dell'attività istruttoria, con la formulazione di proposte in merito alle decisioni collegiali da adottare.

Il Presidente del Collegio Nazionale di Garanzia può avocare a sé, ove ne faccia parte ovvero abbia assunto la presidenza del collegio arbitrale interno, le funzioni di istruttore del procedimento e di relatore al collegio stesso.

Il collegio arbitrale decide la controversia nel termine di 180 giorni dalla data di accettazione dell'incarico.

Sui ricorsi proposti avverso le decisioni adottate dal Collegio Nazionale dei Probiviri, il Collegio Nazionale di Garanzia decide in secondo grado, mediante lodo, nel termine di 180 giorni dal loro ricevimento. I ricorsi medesimi debbono essere presentati, a pena di inammissibilità, entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione relativa alla decisione emessa dal Collegio Nazionale dei Probiviri.

Le decisioni in unico grado dell'organo arbitrale di cui al quarto comma, nonché quelle emesse dal Collegio Nazionale di Garanzia in grado di appello, sono adottate con voto palese a maggioranza dei rispettivi membri, prevalendo, in caso di parità di voti, quello del presidente. Le decisioni medesime debbono essere motivate ed immediatamente comunicate agli interessati, nell'indirizzo indicato o nel domicilio eletto, mediante plico postale raccomandato con avviso di ricevimento.

Nelle more del procedimento in grado di appello, il Collegio Nazionale di Garanzia può sospendere l'efficacia esecutiva dei provvedimenti del Collegio Nazionale dei Probiviri avverso i quali è stato proposto ricorso.

Gli Organi arbitrali regolati dal presente articolo hanno sede in Roma, Via Giuseppe Marcora 18/20, c.a.p. 00153.

Il rimborso delle spese degli arbitri è a carico della Sede nazionale delle ACLI aps.

Art. 2

Le denunce di cui all'art. 73, 1° comma, lettere b) e c) dello Statuto nazionale, sono presentate al Collegio Nazionale dei Probiviri in forma scritta ed inoltrate alla Segreteria del Collegio stesso mediante plico raccomandato postale con avviso di ricevimento, ovvero tramite Posta elettronica certificata all'indirizzo acli.segreteriagenerale@pec.it.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri si pronuncia entro il termine di 120 giorni dalla data di ricezione della denuncia.

Il Presidente del Collegio, nel caso in cui non provveda personalmente, delega ad uno dei componenti il Collegio Nazionale dei Probiviri il compito di svolgere i relativi atti istruttori (audizione personale degli interessati, assunzione di testimoni, acquisizione di documenti o assegnazione di termini per produrli, acquisire memorie o repliche, ecc.), nonché di relazionare al Collegio i risultati con apposita nota scritta e di formulare proposte in merito alle decisioni o ai provvedimenti collegiali da adottare.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri delibera con la presenza di almeno tre componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza e a voto palese; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I provvedimenti sanzionatori comminati dal Collegio Nazionale dei Probiviri sono immediatamente esecutivi e sono comunicati agli interessati e ai soggetti denunciati entro dieci giorni dalla loro adozione, mediamente plico raccomandato postale con avviso di ricevimento.

In presenza di fatti nuovi e rilevanti debitamente comprovati, il Collegio Nazionale dei Probiviri, su richiesta dell'interessato, può riaprire il procedimento disciplinare ed eventualmente riformare il provvedimento sanzionatorio emesso anche se già confermato in sede di appello dal Collegio Nazionale di Garanzia.

Ai sensi dell'art. 73, ultimo comma, dello Statuto nazionale - su iniziativa della rete associativa ACLI aps, tramite la Presidenza nazionale, o su iniziativa delle strutture di base o delle articolazioni territoriali - al Collegio Nazionale dei Probiviri è rimessa la decisione di ammissione dell'associando nei casi in cui si sia reso responsabile, nell'ambito o meno di pregressi rapporti associativi con le ACLI, di azioni e/o comportamenti contrari alla legge o ai valori fondanti delle ACLI, o lesivi del buon nome dell'associazione o dell'integrità del suo patrimonio.

La richiesta deve essere presentata tramite Posta elettronica certificata all'indirizzo acli.segreteriagenerale@pec.it al Collegio Nazionale dei Probiviri che si pronuncia entro il termine di 90 giorni dalla data di ricezione della denuncia.

La decisione di reiezione della domanda di associazione svolge piena efficacia presso tutti i livelli associativi, incluso quello delle Strutture di base.

Art. 3

Presso il Collegio Nazionale di Garanzia ed il Collegio nazionale dei Probiviri è istituto un ufficio di segreteria con funzioni di assistenza e collaborazione alle rispettive attività, nonché per lo svolgimento di ogni altra attività amministrativa inerente a tali funzioni.

I Collegi Nazionali di Garanzia e dei Probiviri si avvalgono della collaborazione degli uffici del Dipartimento Rete territoriale.

Art. 4

In caso di dimissioni o di permanente impedimento di uno dei membri effettivi del Collegio Nazionale di Garanzia o del Collegio Nazionale dei Probiviri subentra il primo dei non eletti dal Congresso Nazionale. In assenza di candidati non eletti che subentrino in sostituzione, il Consiglio nazionale delle ACLI aps provvede senza indugio all'integrazione del Collegio con la nomina di nuovi componenti.

Il Collegio Nazionale di Garanzia, anche nella funzione di organo di giustizia arbitrale rituale, delibera con la presenza di almeno cinque membri.

Art. 5

Al Collegio Nazionale di Garanzia devono essere presentate le candidature a Presidente nazionale delle ACLI aps, sottoscritte da almeno 20 Consiglieri nazionali espressione di almeno cinque regioni (o province autonome equiparate).

Le candidature devono essere presentate al Collegio Nazionale di Garanzia almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'orario fissato per l'inizio della seduta del Consiglio nazionale convocata per l'elezione del Presidente nazionale.

Sono ammissibili le candidature presentate nel corso della riunione del Consiglio, nazionale se sottoscritte da almeno 30 (trenta) Consiglieri nazionali espressione di almeno 8 (otto) regioni (o province autonome equiparate).

Art. 6

Le riunioni degli Organi statutari di Garanzia possono essere svolte anche in videoconferenza ed è ammesso il voto elettronico, purché i partecipanti siano informati della facoltà in sede di convocazione, siano identificabili e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto.